



## LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 14 07 1978 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 8 1978 N. 32

*Norme in materia di manifestazioni fieristiche.*

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ARTICOLO 1

La Regione nell' esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere mostre ed esposizioni disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche; assicura idonee modalita' di organizzazione delle stesse nell' interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l' incremento delle attivita' produttive regionali in specie di quella dell' artigianato dell' agricoltura e del turismo favorendo e assumendo idonee iniziative.

#### ARTICOLO 2

Ai fini dell' applicazione della presente legge sono considerate: a) fiere: le manifestazioni senza limitazione merceologica aperte al pubblico nelle quali e' consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti. b) mostre mercato: le manifestazioni riguardanti uno o piu' settori merceologici fra essi omogenei o collegati aperte al pubblico nelle quali e' consentita la vendita senza la consegna dei prodotti esposti durante il periodo di svolgimento della manifestazione ad eccezione dei prodotti dell' artigianato di quelli ortoflorofrutticoli ed alimentari deperibili purché presentati in settori specifici della rassegna; c) mostre specializzate: le manifestazioni riguardanti un solo settore merceologico o piu' settori fra essi omogenei alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati e come visitatori di norma gli operatori commerciali del ramo merceologico interessato. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni e' vietato ogni atto di scambio dei campioni esposti; d) esposizioni: le manifestazioni a carattere non ricorrente che hanno scopi di promozione culturale sociale o tecnico - scientifica con esclusione di ogni immediata finalita' commerciale. Le mostre a carattere permanente rivolte sia alla vendita diretta sia alla promozione della vendita dei prodotti esposti non rientrano nell' ambito di applicazione della presente legge.

#### ARTICOLO 3

In rapporto esclusivamente alla prevalente provenienza territoriale degli espositori che vi partecipano le manifestazioni fieristiche sono qualificate come locali provinciali interprovinciali regionali nazionali e internazionali salve per queste ultime le limitazioni di cui all' articolo 1 secondo comma lettera a) del dPR

15 gennaio 1972 n. 7 e all' articolo 53 del dPR 24 luglio 1977 n. 616.

#### ARTICOLO 4

Salvo quanto disposto dal comma seguente le manifestazioni fieristiche a carattere periodico sono organizzate da enti legalmente riconosciuti che non hanno finalita' di lucro. Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali e quelle non periodiche possono essere organizzate anche da comitati od associazioni non legalmente riconosciuti purché non perseguano scopi di lucro e abbiano ottenuto il parere favorevole dal Comune in cui le manifestazioni hanno luogo.

#### ARTICOLO 5

La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore ai sedici giorni. La Giunta regionale può eccezionalmente autorizzare una durata maggiore per comprovate ragioni attinenti alla validita' dell' iniziativa. Nello stesso Comune di norma non possono essere allestite mostre specializzate contemporaneamente a fiere o a mostre mercato. Le manifestazioni fieristiche regionali interprovinciali e provinciali possono avere carattere itinerante.

### **TITOLO II**

#### **AUTORIZZAZIONI E CALENDARIO REGIONALE**

#### ARTICOLO 6

Le manifestazioni fieristiche possono essere svolte solo se autorizzate a norma degli articoli seguenti.

#### ARTICOLO 7

Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali nazionali regionali e interprovinciali sono presentate dagli enti organizzatori alla Giunta regionale entro il 10 maggio dell' anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni e devono essere corredate: a) da una relazione particolareggiata indicante il tipo la qualificazione richiesta la durata il luogo l' ampiezza dell' area ove si intende svolgere la manifestazione le finalita' perseguite ed i settori merceologici interessati; b) da un piano finanziario dettagliato con l' indicazione dei mezzi di copertura delle spese ed in particolare degli eventuali contributi da chiunque concessi nonché dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione; c) dal regolamento della manifestazione; d) da adeguate informazioni circa incontri e convegni di operatori economici e manifestazioni collaterali che si intendono organizzare nell' ambito della manifestazione in relazione alle finalita' perseguite. Tali informazioni devono essere confermate precisate ed eventualmente integrate entro trenta giorni dall' inizio della manifestazione; e) da adeguati elementi giustificativi della eventuale richiesta di maggiore durata di svolgimento della manifestazione ai sensi dell' articolo 5 secondo comma.

#### ARTICOLO 8

L' autorizzazione allo svolgimento e' concessa dalla Giunta regionale alle manifestazioni fieristiche che: a) soddisfino reali esigenze di promozione e di sviluppo economico dei settori interessati o se trattasi di esposizioni perseguano validi obiettivi culturali sociali o tecnico - scientifici; b) presentino modalita' di organizzazione diretta a garantire compatibilmente con l' area espositiva disponibile e nel rispetto della priorita' determinata dall' ordine cronologico delle domande l' accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre in base al regolamento della manifestazione; c) siano organizzate con esclusione di ogni fine di lucro per l' ente organizzatore.

#### ARTICOLO 9

Le Camere di Commercio fino a quando continuano a svolgere le loro funzioni in materia di manifestazioni fieristiche ai sensi del rdl 29 gennaio 1934 n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934 n. 1607 trasmettono alla Giunta regionale il calendario delle manifestazioni fieristiche provinciali e locali entro il 15 settembre dell' anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni stesse.

#### ARTICOLO 10

La Giunta regionale autorizza le manifestazioni fieristiche di cui all' articolo 7 attribuendo alle stesse le relative qualificazioni salve le limitazioni di cui all' articolo 1 secondo comma del dPR 15 gennaio 1972 n. 7 e all' articolo 53 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello in cui si intendono svolgere. La Giunta regionale sentiti gli enti organizzatori interessati puo' modificare le date e la durata delle manifestazioni di cui si chiede l' autorizzazione ove cio' si renda opportuno per evitare la contemporaneita' o la prossimita' cronologica e spaziale di manifestazioni con analogo oggetto.

#### ARTICOLO 11

Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comprendente le manifestazioni autorizzate dalla Giunta regionale e dalle Camere di commercio indica per ciascuna di esse la denominazione ufficiale l' ente organizzatore il tipo e la qualificazione il luogo e il periodo di svolgimento nonche' gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Il calendario esaurite le procedure di coordinamento con il Governo per quanto attiene alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre dell' anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 12

Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono trasmettere alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione l' elenco nominativo delle imprese espositrici una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari della manifestazione ed il bilancio consuntivo.

## **TITOLO III**

### **INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI**

#### **ARTICOLO 13**

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all' articolo 1 la Regione: a) nelle materie di propria competenza organizza direttamente o per mezzo di altri enti manifestazioni fieristiche o partecipa alle stesse; svolge attività promozionali all' estero osservando quanto disposto dall' articolo 4 secondo comma del dPR 24 luglio 1977 n. 616; b) concede contributi agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel proprio territorio; c) concede contributi a favore di imprese artigiane singole associate o consorziate nonché ad imprenditori agricoli ed allevatori singoli associati o consorziati aventi la propria sede nella regione per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche riservate esclusivamente all' artigianato o all' agricoltura e a mostre specializzate nei rispettivi settori di attività purché inserite nel calendario ufficiale delle fiere mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **ARTICOLO 14**

I contributi previsti alla lettera b) dell' articolo precedente sono concessi avuto riguardo: - alla congruità della manifestazione in relazione agli obiettivi di cui all' articolo 1; - al numero degli espositori partecipanti; - alla rilevanza economica e sociale per la Liguria delle imprese e dei settori merceologici interessati; - alle caratteristiche tecnico - economiche della manifestazione; - alla qualificazione della manifestazione ai sensi dell' articolo 3; - all' entità della spesa preventivata e all' ammontare di altri eventuali contributi da chiunque concessi.

#### **ARTICOLO 15**

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lettera c) dell' articolo 13 sono concessi nelle seguenti percentuali massime della spesa ritenuta ammissibile: - del 90 per cento per la prima e la seconda partecipazione con contributo regionale; - del 70 per cento per la terza partecipazione con contributo regionale; - del 50 per cento per la quarta e la quinta partecipazione con contributo regionale; Le spese ammissibili a contributo riguardano: - per le imprese artigiane singole: l' acquisizione del solo spazio espositivo; - per le imprese artigiane associate o consorziate: l' acquisizione dello spazio espositivo l' allestimento dello stand ed i relativi trasporti; - per gli imprenditori agricoli e gli allevatori singoli associati o consorziati: il plateatico l' allestimento dello stand ed i relativi trasporti. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la partecipazione a non più di cinque mostre nel corso dell' anno; ciascun contributo non può superare lire 1.000.000 per le imprese singole e lire 3.000.000 per le imprese associate o consorziate. Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all' estero il contributo viene determinato tenendo conto dei maggiori oneri derivanti da tale partecipazione fino ad un massimo di lire 1.500.000 per le imprese singole e lire 5.000.000 per le imprese associate o consorziate.

#### **ARTICOLO 16**

Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche per ottenere i contributi previsti alla lettera b) dell' articolo 13 devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a

quello in cui intendono svolgere le manifestazioni. La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare gli elementi previsti dall' articolo 14.

#### ARTICOLO 17

Le imprese di cui alla lettera c) dell' articolo 13 per ottenere i contributi ai sensi dell' articolo 15 devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell' anno in cui si svolgono le manifestazioni. La domanda deve contenere oltre alla richiesta di contributo: - l' indicazione del tipo della qualificazione del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare; - un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione specificando la spesa per l' acquisizione dello spazio espositivo; - una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura si sia usufruito di contributi regionali per la stessa o per analoghe manifestazioni svoltesi in anni precedenti; - una dichiarazione dalla quale risulti di quali contributi usufruisca il richiedente per la stessa manifestazione.

#### ARTICOLO 18

La Giunta regionale approva entro il 31 marzo dell' anno in cui si svolgono le manifestazioni la ripartizione dei contributi regionali. Nella concessione dei contributi a favore delle imprese di cui alla lettera c) dell' articolo 13 di norma e' data preferenza a quelle associate o consorziate.

#### ARTICOLO 19

Gli enti organizzatori di manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione oltre a quanto richiesto ai sensi dell' articolo 12 anche un resoconto analitico delle entrate e delle spese sostenute. La Giunta regionale ha facolta' di corrispondere acconti agli enti organizzatori ammessi al contributo regionale per somme non superiori al 50 per cento del contributo assegnato. Le imprese di cui alla lettera c) dell' articolo 13 partecipanti a manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione idonea documentazione delle spese sostenute. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per gli adempimenti di cui al primo e al terzo comma il Presidente della Giunta regionale liquida i contributi concessi in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute tenuto conto anche di eventuali altri contributi comunque ottenuti. Per gli enti organizzatori vengono dedotti gli eventuali acconti corrisposti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

#### ARTICOLO 20

Il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione imputabili rispettivamente a fatto dell' ente organizzatore o dell' impresa ammessi a contributo comportano l' esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per un periodo di due anni e la restituzione di quanto percepito ai sensi dell' articolo 19 secondo comma della presente legge.

#### ARTICOLO 21

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte per l' esercizio finanziario 1978 con lo stanziamento del capitolo 8100 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' con i rispettivi bilanci annuali.

#### ARTICOLO 22

Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che vengono svolte senza che siano state preventivamente autorizzate a norma delle disposizioni di cui al titolo II e' applicata una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. L' organo competente all' accertamento dell' infrazione dispone inoltre l' immediata chiusura della manifestazione dandone comunicazione immediata alla Regione. Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche autorizzate che vengono svolte con qualificazione denominazione luogo e tempo diversi da quelli indicati nel calendario fieristico o comunque in contrasto con le disposizioni di cui all' articolo 2 e' applicata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

#### ARTICOLO 23

All' accertamento della violazione di cui all' articolo precedente provvedono gli organi a cio' specificatamente abilitati dalle leggi; i conseguenti provvedimenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale salvo quanto previsto all' articolo 22 primo comma. Si osservano in quanto applicabili le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977 n. 24.

#### ARTICOLO 24

Sono abrogati il primo comma lettera d) dell' articolo 3 l' articolo 4 il primo comma lettera b) il secondo e il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12.

#### ARTICOLO 25

Per l' anno in corso le domande di autorizzazione di cui all' articolo 7 devono essere presentate dagli enti organizzatori alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data d' entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 26

Limitatamente all' esercizio finanziario 1978 le domande volte ad ottenere i contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide anche le domande presentate prima di tale data purché non in contrasto con le norme della presente legge. La Giunta regionale provvede alla ripartizione dei contributi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge con l' osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 14 e 15.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 14 luglio 1978

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1978

\_\_\_Num:0040

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:32

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1978